

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 202 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri,  
Mangialardi, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2021, N. 22  
(DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLA REGIONE MARCHE)

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge apporta una modifica all'articolo 23 della legge regionale 22/2021, con cui è stata disciplinata l'attività commerciale nella regione Marche.

L'articolo 23 sopra citato disciplina gli esercizi di vicinato; in particolare, il comma 3 riguarda la possibilità che negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari sia effettuato il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria. Il medesimo comma 3 precisa che "per i locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella comunicazione", inerente l'attività.

La modifica proposta è finalizzata a specificare che le aree nelle quali può essere svolto il consumo sul posto sono anche quelle esterne all'esercizio e ciò al fine di ampliare l'offerta di servizi accessori che l'esercizio di vicinato può presentare ai propri clienti, soprattutto nelle situazioni in cui, in special modo nelle aree interne della regione e nei suoi borghi più piccoli, tale attività economica risulta essere una delle poche ancora rimaste aperte.

Resta inteso che le aree esterne per il consumo immediato vanno attrezzate esclusivamente con piani d'appoggio e sedute alte così come le stoviglie e le posate devono essere a perdere, biodegradabili e riciclabili. L'intenzione di questa proposta di legge è infatti quella di rendere più praticabile questa modalità di consumo ma senza snaturare le sue caratteristiche, diverse da quelle dell'attività di somministrazione.

Nel merito, l'articolo 1 della proposta contiene la modifica sopra indicata.

L'articolo 2 disciplina la normativa di attuazione, specificando che il pertinente regolamento regionale, vale a dire il regolamento 4/2022, dovrà essere adeguato ai contenuti oggetto di modifica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale.

L'articolo 3 accerta l'invarianza della proposta di legge.